



Procedura Segnalazioni – Whistleblowing

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà della KB-RSI S.r.L. e vengono comunicate solo per l'uso per il quale sono state fornite. Questo documento non può essere copiato, né riprodotto sia in toto che in parte, né essere divulgato sotto nessuna forma al di fuori dello scopo per cui esso è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta della KB-RSI S.r.L.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 24/03/2026



ELENCO DELLE REVISIONI:

Revisione	Ordine di Modifica e data	Descrizione sintetica della modifica	Autore	Owner
V.01	26/06/2020	Emissione		CDA
V.02	28/11/2023	Recepimento del D.lgs. 24/2023		CDA
V.03	24/03/2026	Recepimento del nuovo tool "IntegrityVoice" e ulteriori precisazioni in base alle Linee Guida ANAC		CDA



- INDICE -

1. PREMESSA 4

2. SCOPO 5

3. DEFINIZIONI 5

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO 6

5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA 8

 5.1. INTEGRITYVOICE..... 8

 5.2. INCONTRO DIRETTO 9

6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE..... 9

7. ONERE DI RISERVATEZZA 10

8. SEGNALAZIONE A UN SOGGETTO NON AUTORIZZATO A RICEVERLA..... 11

9. IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI 12

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA 12

12. DIVIETO DI RITORSIONE 13

13. MISURE DI SOSTEGNO..... 14

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ..... 15

15. COORDINAMENTO CON L’ODV..... 15

16. CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA 16

17. INDICAZIONI CONCLUSIVE..... 16



1. Premessa

La presente procedura si inserisce nell'ambito della tutela dei soggetti che segnalano una violazione di disposizioni normative ("*whistleblower*" secondo la terminologia anglosassone).

La figura del *whistleblower* è centrale ai fini dell'emersione delle violazioni a condizione che venga adeguatamente tutelata da eventuali ritorsioni, discriminazioni e da altre possibili conseguenze negative. Diversamente, i potenziali *whistleblower* sarebbero scoraggiati dal denunciare le violazioni di cui si trovino ad essere a conoscenza.

Nel settore privato la tutela dei soggetti segnalanti è stata dapprima assicurata dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").

In particolare, la legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha stabilito che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Modelli") prevedano:

- uno o più canali attraverso i quali i soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza possano presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 8 giugno 2001, n. 231 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, sia diretti che indiretti, nei confronti del Segnalante;
- un sistema disciplinare che comprenda sanzioni applicabili a chi viola le misure poste a tutela del Segnalante.

Tale normativa ha portato ad un aggiornamento del Modello adottato da Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. ("Modello 231") e all'implementazione della piattaforma del Gruppo Knorr-Bremse (<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/113237/index.html>) quale canale preposto alla ricezione di segnalazioni di condotte potenzialmente illecite e di incidenti di compliance.

L'impianto normativo a tutela dei segnalanti è stato ulteriormente rafforzato e ampliato dalle disposizioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

La normativa entrata in vigore prevede, oltre ai canali di Segnalazione interna, l'attivazione di un canale di Segnalazione esterna da parte di ANAC e la possibilità di ricorrere alla divulgazione



pubblica qualora sussistano alcune condizioni. Il legislatore ha rafforzato le misure a tutela del Segnalante e introdotto misure a suo sostegno, come di seguito meglio specificato.

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello 231 adottato da Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("D. Lgs. 231/2001") e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e si applica, pertanto, anche alle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e alle violazioni delle disposizioni del Modello 231.

La presente procedura non sostituisce i canali implementati dal Gruppo Knorr-Bremse per l'invio di segnalazioni relative a violazioni del Codice di Condotta e delle Policy di Gruppo o di altro comportamento illecito, per i quali si rimanda alla procedura "Rules of Procedure for Internal Investigations".

2. Scopo

Scopo della presente procedura è:

1. chiarire chi può effettuare le segnalazioni e cosa può essere oggetto di Segnalazione (cfr. **par. 4** "Ambito soggettivo e oggettivo")
2. fornire al Segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, al destinatario e alle modalità di trasmissione della Segnalazione interna, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte (cfr. **par. 5** "Canali di Segnalazione interna" e **par. 12** "Divieto di ritorsione");
3. regolamentare il processo di gestione della Segnalazione interna da parte del destinatario della Segnalazione stessa (cfr. **par. 6** "Modalità di gestione delle segnalazioni interne");
4. fornire al Segnalante indicazioni operative in merito alle condizioni per effettuare una Segnalazione esterna (cfr. **par. 11** "Canale di Segnalazione esterno e divulgazione pubblica")

3. Definizioni

Ai fini della presente procedura si elencano le seguenti definizioni; per ulteriori definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, allegato al presente documento:

- a) «**Segnalazione**»: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni;
- b) «**Divulgazione pubblica**» o «**Divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;



- c) **«Segnalante»** o **«Whistleblower»**: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- d) **«Facilitatore»**: una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) **«Contesto lavorativo»**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con l'ente, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- f) **«Persona coinvolta»** o **«Persona segnalata»**: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- g) **«Ricevente»**: il soggetto incaricato da Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. di gestire le segnalazioni *whistleblowing* ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- h) **«OdV»**: Organismo di Vigilanza che Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. ha nominato ai sensi D.lgs. 231/2001 con il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello 231.

4. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Ai sensi della normativa, il **Segnalante** o *Whistleblower* è "la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo".

Il Segnalante può essere, a titolo esemplificativo, un lavoratore subordinato; un prestatore di lavoro occasionale; un tirocinante (retribuito o non); un collaboratore o un lavoratore autonomo che presti la sua attività presso la Società; un libero professionista o un consulente che presti la sua attività presso la Società; un azionista; una persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.

In accordo alle disposizioni vigenti, le **violazioni** che possono essere segnalate secondo la presente procedura sono "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato" di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società, consistenti in:

I) **Violazioni del diritto nazionale:**

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello 231 adottato dalla Società.



II) Violazioni del diritto dell'Unione Europea (UE):

- illeciti in violazione della normativa UE e delle relative disposizioni nazionali attuative in materia, ad esempio, di: contratti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopraindicati ai punti precedenti.

III) Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle violazioni di leggi, diritti umani, del Codice di Condotta e delle Linee Guida adottate dal Gruppo Knorr-Bremse, le quali possono essere segnalate secondo quanto previsto dalla «*Rules of Procedure for Internal Investigations*», alla quale si rinvia.

Si precisa che le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del Segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente e possono riguardare violazioni commesse e/o violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritenga che possano essere commesse sulla base di elementi concreti.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto informazioni non solo acquisite nel corso del rapporto con la Società, ma anche durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali. Le segnalazioni possono essere fatte anche durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto con la Società se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.



5. Canali di Segnalazione interna

Per effettuare una Segnalazione interna la Società mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati i seguenti canali.

5.1. IntegrityVoice

All'interno della piattaforma *IntegrityVoice* del Gruppo Knorr-Bremse è stato configurato un ambiente dedicato. La piattaforma consente di raccogliere Segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche.

La piattaforma è raggiungibile attraverso la intranet del Gruppo Knorr-Bremse e il sito web aziendale e sarà riportato sulla documentazione aziendale riguardante temi di compliance.

Per accedere alla piattaforma tramite l'intranet del Gruppo Knorr-Bremse è necessario seguire i seguenti passaggi:

- a) entrare nell'intranet del Gruppo Knorr-Bremse al link: <https://home.corp.knorr-bremse.com/dashboard/>
- b) cliccare in alto a destra su "*Whistleblower-Hotline*" che riporta alla pagina dedicata alla piattaforma "*IntegrityVoice*", cui è possibile accedere cliccando l'icona "*Report Online*": <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/113237/report.html>

Per accedere alla piattaforma tramite il sito internet aziendale è necessario seguire i seguenti passaggi:

- a) entrare nel sito internet aziendale al link: <https://rail.knorr-bremse.com/it/it/about-us/knorr-bremse-in-italy/>
- b) scorrere fino alla sezione "*Collegamenti rapidi*" e cliccare sul link denominato "*Compliance, Human Rights & Whistleblowing*" che riporterà alla pagina del sito del Gruppo Knorr-Bremse dedicata al tema *Compliance*, accessibile anche al seguente link <https://www.knorr-bremse.com/en/company/compliance/>
- c) scorrere fino alla sezione "*Submit a Report*" e cliccare su "*IntegrityVoice – Reporting Line*" che riporta alla pagina dedicata alla piattaforma "*IntegrityVoice*", cui è possibile accedere cliccando l'icona "*Report Online*": <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/113237/report.html>

Il canale di Segnalazione interna garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in modalità anonima. Le Segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate e documentate, ovvero tali da far emergere fatti o situazioni riferiti a contesti determinati o determinabili e da consentire, quindi, l'analisi del caso.

In ogni caso, le Segnalazioni anonime saranno trattate quali segnalazioni ordinarie. Tuttavia, laddove il Segnalante sia successivamente identificato, la Segnalazione sarà trattata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura.



Alla Segnalazione viene attribuito un codice identificativo casuale (“*Report Key*”) e al Segnalante viene richiesto di scegliere una password per consentirgli di monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione, integrarla e dialogare con il soggetto destinatario.

Le Segnalazioni effettuate tramite il canale di Segnalazione interna saranno ricevute dal Knorr-Bremse Group Compliance Department.

Al fine di consentire al Knorr-Bremse Group Compliance Department di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, il Segnalante dovrà descrivere nella maniera più chiara e completa possibile i fatti oggetto della Segnalazione.

5.2. Incontro diretto

Su richiesta del Segnalante, le Segnalazioni possono essere effettuate fissando un incontro diretto con il responsabile della funzione HR&Legal della Società. L’incontro sarà fissato entro un termine ragionevole.

L’incontro diretto, previo consenso del Segnalante, verrà documentato mediante registrazione oppure mediante apposito verbale che potrà essere oggetto di verifica e rettifica da parte del Segnalante stesso, nonché di conferma mediante propria sottoscrizione.

Nel rispetto della normativa in vigore, il responsabile della funzione HR&Legal consegnerà al Segnalante l’“Informativa privacy sul trattamento dei dati personali per la gestione delle segnalazioni di illecito – Whistleblowing”, pubblicata anche nell’Intranet aziendale.

6. Modalità di gestione delle segnalazioni interne

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Ricevente, si occupa di:

- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione e dare corretto seguito alla Segnalazione ricevuta;
- effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione ricevuta, al fine di verificare se la stessa rientri tra quelle che possono essere gestite, secondo quanto previsto dalla procedura. Nel caso in cui il Ricevente riceva una Segnalazione non ammissibile, ne darà riscontro al Segnalante;
- qualora ritenga la Segnalazione ammissibile, avviare l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, per valutare la fondatezza degli stessi;
- darne immediata informativa al Presidente dell’OdV della Società che, verificata l’assenza di situazioni di conflitto, ne informerà l’OdV, ai fini delle valutazioni di competenza;
- qualora il Ricevente sia il responsabile della funzione HR&Legal, darne immediata informativa anche al Knorr-Bremse Group Compliance Department;
- richiedere eventuali integrazioni al Segnalante e mantenere il dialogo con lo stesso;



- ove necessario, acquisire atti e documenti da altri uffici competenti, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato;
- fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dal rilascio dell'avviso di ricevimento¹.

Nella gestione delle Segnalazioni e delle relative attività di indagine interna, il Ricevente si attiene rigorosamente a quanto previsto dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Inoltre, il Ricevente comunica periodicamente all'OdV, al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, i dati e le informazioni, in forma aggregata e anonimizzata, relative alle Segnalazioni ricevute, nonché i risultati degli approfondimenti svolti e delle verifiche interne effettuate.

In relazione alle segnalazioni ritenute fondate, il Ricevente:

- formula le raccomandazioni ritenute opportune, inclusa l'eventuale promozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato;
- individua le misure di protezione ritenute necessarie e/o le azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi o di controllo che abbiano consentito o agevolato la commissione dell'illecito/della violazione, e ne monitora l'attuazione da parte delle funzioni interne coinvolte;
- propone l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della condotta segnalata (o del Segnalante, nel caso di Segnalazione diffamatoria, calunniosa o infondata effettuata con dolo o colpa grave);
- se del caso, propone l'adozione di ulteriori provvedimenti interni (es. azioni giudiziarie, cancellazione dall'albo dei fornitori, ecc.).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre due anni a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il caso è stato chiuso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa applicabile in tema di tutela dei dati personali.

7. Onere di riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

¹ Si precisa che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i 3 mesi, in quanto potrebbero sussistere ragioni che richiedono un tempo maggiore per le verifiche. In questo caso, sarà però necessario comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione.



L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni. La riservatezza concerne anche il Facilitatore, la Persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

In riferimento alle Segnalazioni trasmesse tramite la piattaforma informatica denominata "*IntegrityVoice*", la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta o dei soggetti menzionati nella Segnalazione, così come del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, è garantita dall'adozione di misure di crittografia.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto, nonché nell'ipotesi di segnalazioni trasmesse a soggetto non competente, nei casi previsti dal successivo paragrafo 8.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

8. Segnalazione a un soggetto non autorizzato a riceverla

Qualora una Segnalazione venga presentata ad un soggetto diverso dal Knorr-Bremse Group Compliance Department o dal responsabile della funzione HR&Legal, il Ricevente dovrà trasmetterla senza ritardo - e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento - al responsabile della funzione HR&Legal, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Nel caso in cui la Segnalazione riguardi il responsabile della funzione HR&Legal, la Segnalazione dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma "*IntegrityVoice*" al Knorr-Bremse Group Compliance Department.

In questo caso, la Segnalazione sarà considerata "*Segnalazione whistleblowing*" e il Segnalante potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 solo laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia chiaramente desumibile dalla Segnalazione. Diversamente, laddove il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle predette tutele, o tale volontà non sia chiaramente desumibile dalla Segnalazione, quest'ultima sarà tratta come Segnalazione ordinaria.



9. Ipotesi di conflitto di interessi

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Knorr-Bremse Group Compliance Department, il Segnalante dovrà trasmettere la Segnalazione tramite l'incontro diretto con il responsabile della funzione HR&Legal.

Viceversa, nel caso in cui la Segnalazione riguardi il responsabile della funzione HR&Legal, il Segnalante dovrà trasmettere la Segnalazione tramite la piattaforma "IntegrityVoice".

10. Trattamento dei dati personali

Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 6 e, in ogni caso, rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679), dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. 51/2018.

Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, per le ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quali i responsabili della gestione della Segnalazione, ha l'obbligo di richiedere al Segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

11. Canale di Segnalazione esterno e divulgazione pubblica

L'utilizzo del canale di Segnalazione interna messo a disposizione da Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. deve essere considerato preferenziale, in quanto garantisce una maggiore tempestività ed efficienza nella gestione delle Segnalazioni.

Tuttavia, è data la possibilità al Segnalante di ricorrere al canale esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 24/2023.

In particolare, il Segnalante può utilizzare il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dall'ANAC, se ricorre una delle seguenti condizioni:



- i canali di Segnalazione interna non dovessero essere attivi o se non fossero conformi a quanto previsto dalla normativa;
- la Segnalazione effettuata tramite i canali di Segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC stessa all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Il Segnalante può inoltre far uso dello strumento della divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. Divieto di ritorsione

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che effettua una Segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica (c.d. "divieto di ritorsione").

Le ritorsioni non sono ammesse qualsiasi sia la forma che acquisiscono: atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni nel contesto lavorativo. In linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la tutela opera anche nei casi in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie, collegate direttamente e/o indirettamente alla Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari, i cambi di mansione, l'intimidazione, le molestie, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.

La tutela è estesa anche a soggetti (persone ed enti) diversi dal Segnalante, da colui che ha sporto denuncia o ha effettuato una divulgazione pubblica che in ragione del ruolo avuto



nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante subiscono indirettamente ritorsioni.

Questi soggetti sono:

- i Facilitatori, cioè coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione e operano all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tutti i soggetti sopra menzionati possono rivolgersi all'autorità giudiziaria o comunicare le ritorsioni e/o discriminazioni, anche solo tentate o minacciate, che ritengono di aver subito all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). All'ANAC è attribuito il compito di accertare se le ritorsioni e/o discriminazioni siano conseguenti alla Segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

La tutela non sarà garantita qualora venga accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate con dolo o colpa grave. In questi casi il Segnalante (ove si tratti di un soggetto che svolge la propria attività lavorativa presso la Società) sarà sanzionato secondo quanto previsto sistema disciplinare di cui al Modello 231.

13. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



L'autorità giudiziaria, ovvero l'autorità amministrativa cui il Segnalante si è rivolto al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni, può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle Segnalazioni eventualmente presentate.

14. Limitazione di responsabilità

Non è punibile il soggetto Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

15. Coordinamento con l'OdV

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. ha nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere i propri compiti, lo stesso deve essere tempestivamente informato delle segnalazioni presentate attraverso i canali interni, in forma scritta o mediante incontro diretto.

In particolare, si prevedono:

- la trasmissione al Presidente dell'OdV di un'informativa immediata per tutte le segnalazioni riguardanti Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.l. Il Presidente dell'OdV, verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, ne informerà l'intero Organismo di Vigilanza;



- la trasmissione all'OdV di un'informativa periodica sul funzionamento del canale di segnalazione interno (i.e. trasmissione, in forma aggregata e anonimizzata dei dati riguardanti le segnalazioni ricevute e gestite e del relativo esito).

L'informativa all'OdV e al suo Presidente può essere trasmessa anche via e-mail e deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 7 (quindi, senza rivelare l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte o citate nella Segnalazione).

L'OdV, qualora ritenga che la Segnalazione possa configurare un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello 231, potrà, previo coordinamento con il Ricevente, avocare a sé le indagini, richiedere di partecipare alle stesse e/o seguirne l'evoluzione, formulare osservazioni e svolgere, se ritenuto opportuno, ulteriori approfondimenti di propria competenza.

L'OdV deve, inoltre, essere mantenuto aggiornato sull'andamento dell'indagine e sul relativo esito e può suggerire eventuali verifiche da effettuare o azioni di miglioramento da intraprendere, nonché richiedere l'aggiornamento del Modello 231, se ritenuto necessario.

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dalla "Procedura flussi informativi 231 verso OdV".

16. Conseguenze in caso di violazione della presente procedura

La Società non tollererà alcuna violazione della presente procedura. Eventuali ritorsioni, condotte di ostacolo o di tentato ostacolo alle segnalazioni, così come violazioni degli obblighi di riservatezza avranno le conseguenze previste dal sistema disciplinare di cui al Modello 231.

17. Indicazioni conclusive

In caso di dubbi contattare l'Organismo di Vigilanza (kbrsi.organismo.vigilanza@knorr-bremse.com).